

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22924 Anno 2026
Presidente: BALSAMO MILENA
Relatore: CALIENNO GIANMARCO
Data pubblicazione: 08/07/2026

Presidente



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16531/2024 R.G. proposto da:

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Avvocatura Generale Dello Stato;

-ricorrente-

contro

Parente Lavori S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Tagliaferri;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado del Lazio n. 1665/2024 depositata il 11/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dal Consigliere Gianmarco Calienno.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio accoglieva l'appello proposto da Parente lavoro srl (di seguito più brevemente anche solo la Società) contro la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della Società avverso l'invito di pagamento per Euro 4.000,00, notificatole dal TAR del Lazio, a titolo di contributivo unificato per la proposizione di motivi aggiunti al ricorso TAR iscritto al n.6408/21 che la contribuente aveva proposto avverso l'esclusione da una procedura

di concorsuale di affidamento di lavori pubblici.

2. In particolare, la CGT di 2° grado nel ritenere non dovuto il preteso contributo unificato, osservava che i motivi aggiunti, formulati per l'impugnazione della successiva formale aggiudicazione in favore del secondo classificato, non avessero, in realtà, modificato il petitum e la causa petendi dell'originario ricorso, tenuto conto che sin da tale atto introduttivo la Società, lamentando l'illegittimità della propria esclusione, aveva chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, rimanendo così nell'ambito del medesimo oggetto del processo, come inizialmente definito.

3. Avverso siffatta pronuncia ricorre in cassazione il TAR del Lazio affidandosi ad un unico motivo.

4. Resiste la Società che ha depositato controricorso.

5. E' stata depositata Proposta di Definizione Accelerata (PDA), con cui si è rilevata la manifesta infondatezza del ricorso valorizzando l'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 e i principi affermati dalla CGUE nella sentenza 6 ottobre 2015, C-61/14, secondo cui il contributo aggiuntivo è dovuto solo quando i motivi aggiunti comportino un effettivo e considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia. In particolare, nella proposta si sostiene che il giudice regionale ha accertato che la società aveva già chiesto, con il ricorso introduttivo, anche l'annullamento dell'aggiudicazione, poi formalmente precisata con i motivi aggiunti, senza introdurre nuove domande né modificare petitum e causa petendi. Sul punto la proposta richiama l'orientamento consolidato della Corte, secondo cui rileva la connessione forte tra gli atti impugnati e l'assenza di ampliamento del thema decidendum. Sulla base della considerazione che l'aggiudicazione definitiva sia strettamente consequenziale all'esclusione dalla gara e che, quindi, il ricorso aggiuntivo non integri autonomo presupposto impositivo, la proposta conclude per la correttezza della decisione impugnata e, insieme, per l'inammissibilità della censura nella

parte in cui mira a sollecitare una diversa qualificazione delle domande processuali, valutazione riservata al giudice di merito.

6. La parte ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va osservato che, sulla base di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenza degli stessi quali componenti del collegio.

2. Ciò premesso, con l'unico motivo proposto il TAR Lazio deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 co. 6 bis e 6 bis. 1 del d.P.R. n.115/2002 - violazione dei principi generali in tema di struttura del processo amministrativo e di rapporto tra ricorso principale e motivi aggiunti in relazione alla debenza del contributo unificato, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.", nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che, con il ricorso per motivi aggiunti, la contribuente non abbia ampliato il thema decidendi e che, dunque, la proposizione del medesimo non debba essere assoggettato al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

2.1. Il motivo non ha pregio.

2.2. Come già ben osservato il Consigliere delegato nella proposta di definizione accelerata l'art. 13 co. 6 bis d.P.R. n. 115/02 individua il presupposto del versamento del CU nella proposizione del ricorso principale, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti che introducano "domande nuove", con previsione che è già stata fatta oggetto di esame pregiudiziale dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 6 ottobre 2015 in causa C-61/14, secondo cui: "(...) L'articolo 1 della direttiva 89/665 nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che

introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi".

2.3. Sulla scorta del pronunciamento del Giudice Unionale si è consolidato l'orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, nel senso che "In tema di contributo unificato sul ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., la distinzione tra motivi aggiunti propri, che consentono al ricorrente principale ed incidentale di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ed impropri, volti all'impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato, non è rilevante ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, poiché, conformemente alla giurisprudenza dell'Unione europea (sentenza CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14), occorre accertare se tali motivi determinino (o meno) un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause". (Cass. nn. 9272/2025; 27168/2024; 29/01/2024, 2640/2024, 25729/2022).

2.4. Ciò posto in diritto, la CGT di 2° grado ha fatto buon governo di siffatti principi, avendo correttamente escluso la debenza del contributo

unificato considerato che la ricorrente ha sì esteso l'oggetto all'esame del giudice al provvedimento di aggiudicazione formalmente precisato nei suoi estremi, ma sempre rimanendo nell'ambito del medesimo oggetto del processo, come inizialmente definito. Deve infatti rilevarsi, in ossequio ai principi di diritto sopra esposti, che tra le ragioni addotte nel ricorso e quelle proposte in sede di motivi aggiunti, sussiste coincidenza e un vincolo di pregiudizialità-dipendenza, per cui il provvedimento di aggiudicazione definitiva ad altra ditta presenta un legame di stretta e necessaria consequenzialità rispetto al provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla gara, costituendo entrambi, segmenti del medesimo procedimento amministrativo.

2.5. Oltre che infondato, il motivo si appalesa anche inammissibile considerato che l'attività interpretativa della domanda giudiziale con i relativi motivi aggiunti operata dal giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., n. 13439/2025; Cass., n. 34762/2024; Cass., n. 30770/2023; Cass., n. 29609/2018).

3. In definitiva, il ricorso va rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o

manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.

5.1. Va quindi liquidato a carico di parte soccombente ex art. 96 terzo comma c.p.c. l'ulteriore l'importo di Euro 3.000,00 in favore della controricorrente nonché, ex art. 96 quarto comma c.p.c., l'ulteriore importo di Euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.

6. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 a titolo di compenso, oltre a Euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, se dovuti; condanna, altresì, la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di Euro 3.000,00 ex art. 96 terzo comma 3 c.p.c.; condanna, infine, la parte ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 2.500,00 ex art. 96 quarto comma c.p.c..

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione del 25/06/2026

La Presidente
MILENA BALSAMO